

# CONVENZIONE

TRA I COMUNI DI FONTE NUOVA E DI SANT'ANGELO ROMANO

PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA

DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno 2022 il giorno 28 del mese di Ottobre, tra:

- il **Comune di FONTE NUOVA (RM)**, C. F. 97249250586, Classe II, legalmente rappresentato dal Sindaco, **Ing. Piero Presutti**, e
- il **Comune di SANT'ANGELO ROMANO (RM)**, C. F. 86002210580, Classe III, legalmente rappresentato dal Sindaco, **Avv. Martina Domenici**

si conviene e si stipula quanto segue:

## PREMESSO

**Che** l'Amministrazione Comunale di *Fonte Nuova* (RM), con Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 18/10/2022, esecutiva ai sensi di legge, e l'Amministrazione Comunale di *Sant'Angelo Romano* (RM), con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 20/09/2022, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'Art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, e nel rispetto di quanto previsto dall'Art.10 del D.P.R. n. 465 del 04.12.1997;

**Che** in seguito a quanto disposto dall'Art. 16 ter, commi 11, 12 e 13, del D.L 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 8/2020, è stato emanato apposito Decreto del Ministero dell'Interno del 21.10.2020 inerente le modalità e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione delle convenzioni di segreteria, nonché, un'apposita Circolare esplicativa a chiarimento della nuova disciplina;

**Che** detta forma associata di esercizio delle funzioni verrà disciplinata da apposita convenzione;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue.

## ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

Il *Comune di Fonte Nuova* (Classe II) e il *Comune di Sant'Angelo Romano* (Classe III), entrambi della Città Metropolitana di Roma Capitale, nel rispetto del disposto degli Artt. 30 e 98 del D. Lgs. 267/2000, nonché dell'Art. 10 del D.P.R. 465/97, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario Comunale, per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di Regolamento o di provvedimento dei Sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario, ottenendo un risparmio della relativa spesa.

## ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il *Comune di Fonte Nuova* assume la veste di Comune *capofila*, in quanto ente avente la più elevata classificazione.

### **ART. 3 - DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO**

La presente convenzione è da intendersi valida a partire dalla sottoscrizione da parte dei due Sindaci e inizierà a produrre effetti giuridici ed economici a partire dal 01/11/2022, e ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco del Comune capofila.

La stessa ha comunque carattere precario e può essere sciolta anticipatamente in qualunque momento per una delle seguenti cause:

1. scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambe le Amministrazioni Comunali contraenti;
2. recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare e da notificare all'altra Amministrazione Comunale contraenti. Il provvedimento di recesso unilaterale avrà effetto 30 giorni dopo il ricevimento da parte dell'altro ente dell'avvenuta deliberazione, o eventualmente in una data successiva indicata nell'atto di recesso;

### **ART. 4 - NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE**

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del *Comune di Fonte Nuova*, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 267/2000, del DPR 465/1997 e del Decreto del Ministero dell'Interno del 21.10.2020, d'intesa con il Sindaco del *Comune di Sant'Angelo Romano*. In mancanza di formale atto di dissenso, si presuppone l'intesa.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, il Segretario rimane titolare nella sede dell'Ente *capofila*.

### **ART. 5 - REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE**

La revoca è di competenza del Sindaco del *Comune di Fonte Nuova*, sede della convenzione. Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga nell'altro comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'Art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati comunque nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa.

### **ART. 6 - ORARIO DI LAVORO E MODALITÀ OPERATIVE**

Con la presente convenzione i due Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in entrambi gli Enti.

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e dalla complessità delle problematiche degli enti stessi. In particolare, il numero di ore lavorative saranno così distribuite:

- *Comune di Fonte Nuova: 27 ore*
- *Comune di Sant'Angelo Romano: 9 ore*

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario Comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

L'orario di lavoro viene ripartito in proporzione tra i Comuni convenzionati. I Sindaci dei due comuni ed il Segretario Comunale, ai sensi dell'Art. 13 del vigente CCNL di categoria, stabiliranno i tempi

di lavoro adeguandoli alle esigenze dell'organizzazione ed all'espletamento dell'incarico svolto nonché a quelle connesse con la corretta gestione ed il necessario coordinamento delle risorse umane.

#### **ART. 7 – INQUADRAMENTO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO**

I rapporti finanziari fra gli enti convenzionati sono ispirati al principio di solidarietà e di equa ripartizione degli oneri. L'inquadramento giuridico e il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale è determinato dalla classificazione della sede al momento dell'assegnazione e sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento. Gli istituti giuridici ed economici sono applicati dal **Comune di Fonte Nuova**, in qualità di ente capofila, che assume il compito di corrispondere gli oneri stipendiali spettanti al Segretario titolare, comprensivi di maggiorazione della retribuzione di posizione e di retribuzione di risultato, correlate rispettivamente all'attribuzione di responsabilità aggiuntive di uffici o servizi e al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati da ciascun Comune contraente, nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

In materia di ripartizione e liquidazione dei diritti di rogito inerenti l'attività ex Art. 97, comma 4, lettera c) del D. Lgs. 267/2000, al Segretario Comunale che, su richiesta dell'Ente, roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, sono dovuti i diritti di rogito nella misura integrale del 100% e nei limiti di 1/5 dello stipendio complessivo in godimento, ove spettanti. A tal fine, la liquidazione degli stessi sarà effettuata dal **Comune di Fonte Nuova** previo accredito delle somme dovute da parte del **Comune di Sant'Angelo Romano**.

#### **ART. 8 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO**

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo Comune, come quelle previste dall'Art. 7, saranno ripartite secondo la seguente proporzione

- **75%** a carico del **Comune di Fonte Nuova**;
- **25%** a carico del **Comune di Sant'Angelo Romano**;

Il **Comune di Fonte Nuova** provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale e comunicherà al termine di ogni semestre al **Comune di Sant'Angelo Romano** il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute. Il **Comune di Sant'Angelo Romano** provvederà al rimborso della quota a suo carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

#### **ART. 9 - FORME DI CONSULTAZIONE**

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci che opereranno, in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria Comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:

- nomina del Segretario Comunale;
- revoca del Segretario Comunale;

- determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

#### **ART. 10 - CLASSE DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione è classificata in Classe II, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale.

#### **ART. 11 - REGISTRAZIONE**

La presente scrittura è redatta in due esemplari originali ed è da registrarsi in caso d'uso.

#### **ART. 12 - SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA - VICESEGRETARIO**

Per la sostituzione in caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario Comunale, titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione potranno essere assunte dal Vice Segretario della convenzione, ove previsto nei rispettivi ordinamenti, o da altro Segretario Comunale a scavalco incaricato dal Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, previa istanza del Sindaco del *Comune di Fonte Nuova* in accordo con il Sindaco del *Comune di Sant'Angelo Romano*,

#### **ART. 13 - MODIFICHE ALLA CONVENZIONE**

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

#### **ART. 14 – NORME FINALI**

Per quanto non previsto nella presente convenzione, opera un automatico rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dal Ministero dell'Interno - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali degli Enti e dall'atto d'individuazione del Segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, al Ministero dell'Interno – Ufficio Territoriale del Governo ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione regionale del Lazio, per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Per il Comune di Fonte Nuova**  
**Il Sindaco**  
**Ing. Piero Presutti**

**Per il Comune di Sant'Angelo Romano**  
**Il Sindaco**  
**Avv. Martina Domenici**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_